



NELLA NOSTRA
AUTONOMIA
LA VOSTRA LIBERTÀ

SEDE PROVINCIALE
Via N. Sauro, 1
19123 – La Spezia

laspezia@sap-nazionale.org

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

Nr. 97/SAP/POLFER/2012

La Spezia, 28 novembre 2012

AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA GENOVA

e, per conoscenza:

AL SIG. RESPONSABILE POSTO POLIZIA FERROVIARIA LA SPEZIA

OGGETTO: Permesso breve.

Pregiatissimo dott. NANEI,

lunedì della scorsa settimana una collega turnista del Posto Polizia Ferroviaria della Spezia si è vista rifiutare la possibilità di usufruire di un **permesso breve** di mezz'ora da usufruire il giorno successivo, posticipando l'orario di lavoro giornaliero.

Anticipiamo, per completezza, che la richiesta è rimasta nella fase orale, in quanto il preventivo rifiuto anticipato dal responsabile di quell'Ufficio non ha portato all'ulteriore richiesta formale scritta.

Riteniamo doveroso chiarire che:

- la richiesta era quantificata in mezz'ora di permesso breve da usufruire ad inizio turno di lavoro 13.00/19.00;
- il turno su cui si chiedeva il permesso breve era completo, ossia comprensivo di quattro operatori,
- l'esigenza personale si quantificava nel sovrapporsi del turno (montante/smontante) con quello del coniuge convivente, in forza alla Sezione Polizia Stradale della Spezia, con presenza di figlio minore.

Tanto premesso, il **SAP** contesta il rifiuto del beneficio, benché rimasto in termini non definiti sulla carta, in quanto:

- L'istituto del permesso breve, regolarizzato dall'articolo 17 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, permette al dipendente di assentarsi durante l'orario di lavoro giornaliero per esigenze personali, purché le ore richieste non superino la metà dell'orario stesso. La concessione del permesso è altresì subordinata alle valutazioni del capo dell'ufficio che deve tener conto delle esigenze del dipendente ma – contestualmente – anche dell'organizzazione interna.

Nel caso *de quo*, l'esigenza è stata presentata con congruo anticipo (un giorno prima) e, contestualmente, il turno non avrebbe risentito della momentanea assenza dell'operatore perché completo e perfettamente idoneo a sopperire alle esigenze dell'ufficio in quella mezz'ora.

La negazione, altresì, era avallata - a dire della collega - da una sommaria spiegazione riferita ad un malagevole conteggio del recupero del permesso stesso se quantificato in frazioni di ora e non nell'ora completa, dettame non considerato nell'art. 17 prima citato.

Al fine di poter garantire, per il futuro, nelle more delle condizioni favorevoli menzionate nel citato articolo 17, l'accoglimento delle richieste presentate dagli operatori, il **SAP** chiede che i responsabili degli uffici della Polizia Ferroviaria di questa provincia adeguino le proprie valutazioni circa l'istituto in argomento seguendo esclusivamente i dettami prima elencati.

In attesa di un Suo cortese riscontro per iscritto, Le inviamo cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
Elena DOLFI

Originale in atti firmato.